

N. R.G. 2729/2012



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA**

Prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrica Bertolotto  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2729/2012** promossa da:

**S.A.S.** (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in Via \_\_\_\_\_ presso il difensore  
avv. \_\_\_\_\_

**ATTORE/I**

contro

**S.P.A.** (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
e dell'avv. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
; elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_  
presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

Per parte attrice

*“Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Alessandria, rejectis contrariis,*

**IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:**

Dichiarare che il debito di Euro 121.876,20 in quota capitale vantato dalla \_\_\_\_\_ oggi \_\_\_\_\_ S.p.a. per residuo finanziamento ex L.35/95 risulta interamente compensato per la somma di Euro 7.500,00 da somme già ratealmente pagate: per Euro 32.311,00 da applicazione indebita di CMS, tassi usurari ed anatocistici e clausole contrattuali nulle dal 2001 al 2010 sul conto corrente numero 1000/101690, considerando anche l'erogazione di Euro 10.620,84 a favore della Banca avvenuta nel 2010, per la somma di Euro 30.000,00 da risarcimento del danno causato dalla Banca a seguito di mancato inoltro entro termini ragionevoli a \_\_\_\_\_ della documentazione inerente la rinegoziazione del finanziamento agevolato ex L. 35/95 ed indebita segnalazione nelle Banche dati Crif e Banca D'Italia effettuata ai danni della società esponente e per il residuo dal ricalcolo dell'indebitato per CMS, tassi usurari ed anatocistici e clausole contrattuali nulle applicato al conto corrente in oggetto nel periodo dal 1987 al 2001.



- Condannare la \_\_\_\_\_ al pagamento, a favore dell'esponente, della differenza residua rispetto alla compensazione di cui alla precedente domanda, della somma indebitamente pagata in conseguenza di indebita applicazione di CMS, tassi usurari ed anatocistici e clausole contrattuali nulle dal 1987 al 2001 in misura comunque non inferiore ad euro 20.000,00;
  - Dichiarare non dovute le ulteriori somme richieste dalla \_\_\_\_\_ a titolo di interessi, CMS e spese ultronei rispetto al debito originario di Euro 121.826,20 in quota capitale;
  - Dichiarare tenuta la \_\_\_\_\_ S.p.a. a procedere alla cancellazione immediata della posizione pregiudizievole della società esponente nelle centrali rischi tra cui Banca D'Italia e Crif in via retroattiva al momento dell'indebita segnalazione;
  - Condannare la \_\_\_\_\_, alla sanzione pecuniaria prevista dal D.Lgs 28/2010 e D.M. 180/11 per mancata adesione alla procedura di mediazione;
- In ogni caso con rifusione delle spese di lite, onorari professionali, IVA e Cpa come per legge.”

per parte convenuta:

“Voglia il Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*,

- in via preliminare, accertare che il preteso diritto della \_\_\_\_\_ di vedersi restituire le somme corrisposte sul conto corrente n. 1000/101690 è caduto in prescrizione per tutte le operazioni compiute e/o annotate anteriormente all'11.10.2002 o, quantomeno, per tutti i pagamenti indebiti di carattere solutorio effettuati anteriormente a tale data, o alla *veriore* data che sarà determinata dal Tribunale all'esito dell'istruttoria, e, per l'effetto, respingere *in parte qua* le relative domande attoree;
- in via principale, respingere come inammissibili e/o infondate tutte le domande attoree, per le ragioni esposte in narrativa, mandando assolta Intesa Sanpaolo s.p.a. da ogni pretesa avversaria;
- in via riconvenzionale, dichiarare tenuta e condannare la \_\_\_\_\_ s.a.s. al pagamento a favore di \_\_\_\_\_ della somma di 174.472,88, o della diversa somma che verrà accertata in corso di causa, per le causali esposte in narrativa, oltre agli interessi convenzionali dal 23.10.2012 sino al saldo ed alle ulteriori rate semestrali che verranno a scadenza in corso di causa. Il tutto con vittoria di onorari, diritti e spese di giudizio, oltre a IVA e CPA”

## CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

### 1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti

Con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 2012, \_\_\_\_\_ s.a.s. evocava in giudizio \_\_\_\_\_ s.p.a., chiedendo che, previo accertamento della parziale invalidità del contratto di conto corrente, dell'illegittimità della condotta tenuta dalla Banca e dell'effettivo saldo debitore del rapporto di mutuo, la banca venisse condannata a restituire le somme indebitamente percepite sul conto corrente oggetto di causa e a risarcire i danni cagionati, previa compensazione con il debito *ex mutuo* accertato a suo carico. Esponeva l'attrice di aver stipulato in data 12.7.95 con la banca convenuta un contratto di finanziamento agevolato ai sensi della legge n. 35/1995 con erogazione della somma di lire 520.000.000 (euro 268.557,58), garantito dal \_\_\_\_\_; di aver inoltrato in data 15.7.00 domanda di rinegoziazione del finanziamento, che le era stata accordata solo in data 28.11.07, quando era stato stipulato un atto integrativo; di aver ricevuto dalla banca la richiesta di pagamento della somma di € 117.592,00 non dovuta, in quanto non era stato riconosciuto il contributo a fondo perduto di euro 149.084,93 erogato da \_\_\_\_\_ ai sensi della legge n. 257/2004, né le rate effettivamente versate. Rappresentava di aver intrattenuto con la stessa banca convenuta un rapporto di conto corrente identificato con il n. 1000/101690 ed estinto in data 8.7.2010, in relazione al quale le erano state addebitate competenze indebite per interessi ultralegali ed anatocistici, commissioni di massimo scoperto e interessi usurari. Lamentava infine di essere stata oggetto di indebita segnalazione alla Centrale dei Rischi per effetto della quale aveva subito un danno stimabile in € 30.000,00.



si costituiva in giudizio, contestando integralmente la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di quanto dovuto in relazione al contratto di finanziamento oggetto di causa.

La causa veniva istruita con CTU affidata alla dr.ssa

All'udienza del 1.12.15, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e chiedevano concedersi termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

Con ordinanza resa in data 23.3.16, la causa veniva rimessa in istruttoria per un supplemento di ctu.

In data 1.6.17 la dr.ssa depositava la relazione integrativa.

All'udienza del 11.10.17 le parti precisavano le conclusioni e chiedevano concedersi termini di cui all'art. 190 c.p.c.; la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

## **2. La prescrizione eccepita dalla banca convenuta**

Sostiene che, risalendo al giorno 11 ottobre 2012, la prima formale richiesta di rimborso formulata dalla convenuta, risulta decorso il termine prescrizione in relazione alle richieste restitutorie formulate con riferimento al conto corrente. Afferma, inoltre, la convenuta che la sentenza n. 24418/2010 Sezioni Unite hanno riconosciuto che l'unitarietà del rapporto di conto corrente non impedisce di considerare indebiti ciascun singolo pagamento non dovuto dal momento in cui ha avuto luogo e che spetta all'attrice l'onere di provare l'eventuale esistenza di un affidamento e la natura ripristinatoria delle rimesse.

Osserva, per contro, l'attrice che l'eccezione di prescrizione è inconferente e infondata, in quanto dalla documentazione prodotta emerge la sussistenza di un'apertura di credito sul conto n. 1000/101690, che ha determinato l'applicazione di commissioni di massimo scoperto; rileva, peraltro, che grava sul soggetto che invoca la prescrizione dimostrare la natura solutoria delle rimesse e fornire la documentazione contrattuale e di conto corrente; afferma che i pagamenti effettuati sul conto corrente dalla società attrice rappresentano poste ripristinatorie per tutta la durata del conto corrente o perlomeno dal periodo in cui si riferiscono gli estratti conto in atti.

L'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta è infondata.

La questione della prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitato è stata affrontata, come ricordato da ambedue le parti, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno pronunciato il seguente principio di diritto: *“se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”* (Cass. Sez. U, **Sentenza n. 24418 del 02/12/2010**). Quanto all'individuazione delle rimesse solutorie, i Supremi Giudici hanno precisato testualmente: *“un versamento eseguito dal cliente su un conto il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento concesso dalla banca con l'apertura di credito non ha né lo scopo né l'effetto di soddisfare la pretesa della banca medesima di vedersi restituire le somme date a mutuo (credito che, in quel momento, non sarebbe scaduto né esigibile), bensì quello di riespadere la misura dell'affidamento utilizzabile nuovamente in futuro dal correntista. Non è, dunque, un pagamento, perché non soddisfa il creditore ma amplia (o ripristina) la facoltà d'indebitamento del correntista; e la circostanza che, in quel momento, il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in un'indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo*



che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”.

In successive sentenze, le Sezioni semplici hanno ribadito e chiarito il criterio che deve essere adottato per individuare le rimesse di natura solutoria, statuendo che “i versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate” (Cass civile, sez. I 26 febbraio 2014, n. 4518; Cass. Sez.I, 24 marzo 2014 n. 6857; Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 10713** del 24/05/2016; conf., tra le molte, Corte di Appello Bari 8.10.15 n. 1543; Tribunale Novara, 1 ottobre 2012; Corte di Appello di Brescia 23 dicembre 2015).

Recentemente, peraltro, la Suprema Corte ha ulteriormente osservato che per i contratti di apertura di credito “la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/014), con la conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell'eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può supplire all'omesso assolvimento di tali oneri, individuando d'ufficio i versamenti solutori” (Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 20933** del 7.9.2017).

L'odierno giudicante condivide i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata e non efficacemente confutati dalle argomentazioni della banca convenuta. Se si pone mente al fatto che la documentazione prodotta mostra – come evidenziato da parte attrice e mai contestato dalla convenuta – l'esistenza di un'apertura di credito sul conto n. 1000/101690 intestato alla società attrice e che la banca convenuta non ha provato essere stato superato il limite dell'affidamento concesso, la convenuta non ha provato – né si è offerta di provare - che tutti i versamenti eseguiti sul conto esaminato o alcuni di essi abbiano avuto natura solutoria.

Ne consegue che l'eccezione di prescrizione deve essere disattesa, avendo parte attrice introdotto la presente azione prima della decorrenza del termine decennale dalla chiusura del rapporto.

### 3. L'applicazione di tassi ultralegali

Sostiene parte attrice che la banca ha applicato tassi ultralegali sulla base dell'originario contratto di conto corrente datato 31.8.87, in cui veniva riportata la clausola di quantificazione di interesse “uso piazza”, che risultava incompleto e mancante delle condizioni relative a interessi, spese e commissioni. Chiede, quindi, che gli interessi applicati sul conto siano essere ricalcolati sulla base del disposto dell'art. 117 tub al tasso legale.

Afferma, invece, la banca convenuta che, determinando gli interessi con rinvio agli usi praticati su piazza, il contratto ha rispettando così l'obbligo di forma scritta sancito dall'art. 1284 c.c. Evidenzia, peraltro, che l'attrice non ha mai contestato gli estratti conto inviati, in cui erano espressamente indicati i tassi di interesse applicati; rileva che le variazioni di tasso sono state affisse ai locali della banca a disposizione della clientela e che l'art. 6 L. 154/92 attribuisce all'istituto di credito lo *ius variandi*. Osserva da ultimo che, qualora non si ritenessero applicabili gli interessi ultralegali, dovrebbero comunque applicarsi gli interessi legali, in applicazione dell'art. 5 L. 154/92 e dell'art. 117 TUB.

Sull'illegittimità della clausola che nei contratti di conto corrente rinvia ai cd. “usi di piazza”, la Corte di Cassazione si è ripetutamente pronunciata, statuendo che “in tema di contratto di conto corrente bancario, la clausola relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua esatta individuazione concreta, nel corso



della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti, come ad esempio i cd. usi su piazza, dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. Sez. 6 - 1, **Sentenza n. 22179** del 30/10/2015; conf. Cass. Sez. 1, **Ordinanza n. 24153** del 13.10.2017; Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 12276** del 19/05/2010; Cass. Sez. 3, **Sentenza n. 2317** del 02/02/2007).

Le argomentazioni svolte dalla banca convenuta - secondo la quale il rinvio agli usi di piazza costituisce una valida determinazione del tasso di interesse *per relationem* e l'invio degli estratti conto con l'espressa indicazione dei tassi costituisce, in assenza di tempestive contestazioni, una tacita approvazione degli stessi - non colgono nel segno a fronte della certa nullità per contrarietà della clausola all'art. 1284 c.c., all'art. 4 co. 3 Legge 154/1992 (“*le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte*”) e all'art. 117 co. 6 t.u.b (“*sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati*”).

Poiché non è contestato in causa che nel contratto di conto corrente n. 1000/101690 gli interessi passivi sono stati determinati con espresso rinvio agli “usi praticati su piazza” e la ctu ha confermato l'applicazione di tassi differenziati, si impone di ritenere non dovute le somme contabilizzate a titolo di interessi ultralegali.

#### 4. La capitalizzazione degli interessi

Sostiene parte attrice che la banca convenuta ha applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in assenza di puntuali pattuizioni contrattuali sul punto, essendo stato prodotto in giudizio unicamente il contratto stipulato in data 31.8.1987, mancante delle condizioni relative ad interessi, spese e commissioni applicate.

La banca convenuta ha invece sostenuto che, a far data dal 1.7.2000, ha modificato tutti i propri contratti in essere, adeguandoli alla delibera CICR del 9.2.10, e ha dato comunicazione della modifica a tutti i correntisti con l'estratto conto del 30.6.2000. Ha quindi sostenuto la legittimità dell'applicazione dell'anatocismo trimestrale almeno a far data dal 30.6.00, chiedendo un'integrazione della ctu che preveda l'applicazione dell'anatocismo per il periodo successivo a tale data.

Le difese di parte convenuta non colgono nel segno.

Se è infatti pacifica l'illegittimità degli interessi anatocistici anteriormente alla delibera CICR 9.2.2000 (cfr. *ex multis* Cass. S.U. n. 21095/04; n. 23974/10; n. 19882/05; Sez. 3 n. 6550/13; Sez. 6-1 n. 20172/13; da ultimo, Cass., Sez. VI, ordinanza 7 maggio 2015 n. 9169), è altrettanto pacifico che, anche a seguito della delibera citata, la previsione di una diversa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori avrebbe dovuto essere oggetto di specifica previsione contrattuale, essendo del tutto irrilevante la comunicazione effettuata dalla banca con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Deve essere condiviso, infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale che afferma “*la nullità della condizione relativa agli interessi anatocistici, sanata in virtù del meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 7, secondo comma della delibera, di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e di opportuna notizia per iscritto alla clientela, in assenza poi di alcun meccanismo di inserzione automatica di clausole, a norma dell'art. 1339 c.c., per la natura dispositiva dell'art. 120, secondo comma d. lg. 385/93 (in tale senso, in particolare: Trib. Padova 27 aprile 2008, ined.), che costituisce fonte primaria di regolamentazione della materia. Poiché dunque, nel venir meno per le ragioni illustrate di una disciplina transitoria, soltanto una nuova pattuizione scritta tra le parti può assicurare l'applicazione della capitalizzazione reciproca degli interessi ai contratti anteriori all'entrata in vigore della deliberazione C.I.C.R.*” (Corte d'Appello Torino, 2.7.2013; cfr., tra le molte, Corte d'Appello Torino n. 348/2017 pubbl. il 15/02/2017; Corte d'Appello Torino n. 348/2017 pubbl. il 15/02/2017; Tribunale di Ancona 18.11.14; Tribunale di Padova 5.10.2017).

Poiché non è contestata in giudizio l'assenza di qualsivoglia nuova pattuizione scritta tra le parti in ordine alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche dopo il 30.6.00, risulta fondata la



domanda di nullità formulata sul punto da parte attrice per tutto il periodo di durata del rapporto di conto corrente tra le parti.

D'altronde, la nullità della clausola contrattuale che prevede una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi a debito rispetto agli interessi a credito *“per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale)”*, comporta che gli interessi debitori debbano essere calcolati *“senza operare alcuna capitalizzazione”* (così testualmente Cass. SSUU, Sentenza n. 24418 del 2.12.2010; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15135 del 2.7.2014, nella quale si ribadisce che *“in tema di capitalizzazione di interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 c.c. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 c.c., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario”*; conf., da ultimo, Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24153 del 13/10/2017, in cui si legge *“risponde infatti a un consolidato orientamento di questa Corte la rilevazione che, constatata la nullità della clausola di capitalizzazione predisposta dalla Banca, gli interessi a debito debbano essere calcolati senza procedere a nessuna capitalizzazione”*). In altre parole, dalla nullità della previsione contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi deriva come conseguenza necessitata l'esclusione di ogni capitalizzazione, senza che possa assumere rilievo la considerazione pratica della mancata maturazione di interessi attivi.

Ne consegue che, tra le ipotesi formulate dal ctu per la ricostruzione del saldo del conto corrente, dovrà essere presa in esame quella che esclude ogni capitalizzazione degli interessi.

#### **5. La commissione di massimo scoperto**

L'attrice lamenta che il contratto di conto corrente non contiene pattuizioni neppure in ordine alla commissione di massimo scoperto, né in relazione al suo ammontare, né tantomeno in ordine alla sua periodicità e ai parametri di applicazione; osserva che, unitamente all'assenza di una causa lecita per il prelievo, la mancanza di una puntuale pattuizione comporta la certa non esigibilità delle somme imputate a titolo di CMS, con conseguente diritto di ristorno nella misura quantificata nella ctu.

La banca opposta ha replicato che l'art. 7 del contratto di conto corrente prevedeva che *“i rapporti di dare e avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di ogni anno, portando in conto, oltre agli interessi ed alle commissioni, anche le spese”* e che l'ammontare dell'onere trovava puntuale indicazione in calce agli estratti conto periodicamente inviati alla correntista e nei fogli analitici esposti nei locali della banca.

A ben vedere, la difesa della banca, la quale non contesta la mancanza nel contratto di conto corrente di una pattuizione che rispetti i criteri minimi di calcolo prescritti dall'art. 117 T.U.B. (e segnatamente la mancanza dell'ammontare, della base di calcolo e della periodicità), impone di ritenere non dovute anche le somme addebitare al correntista a titolo di commissione di massimo scoperto.

E' assolutamente condivisibile, infatti, l'orientamento giurisprudenziale consolidato che in tema di commissione di massimo scoperto ritiene *“nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto, senza alcuna specificazione della periodicità di calcolo e del concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento 'x' di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod.civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto”* (così testualmente Corte d'Appello di Torino n. 1041/2017 pubbl. il 10/05/2017; conf., tra le molte, Trib. Padova Sez. II, 14-09-2017; Trib. Milano Sez. VI, Sent., 22/07/2016; Trib. Teramo, 10-01-2017; Trib. Pavia Sez. III, 04-05-2015; Trib. Ravenna, 06-06-2012).



Ne consegue quindi la nullità della generica pattuizione contenuta nel contratto di conto corrente per cui è causa, restando assorbita l'ulteriore questione sollevata dalla difesa circa la mancanza di una idonea causa giustificatrice. Sussiste, quindi, il diritto di parte attrice a ripetere quanto appostato dalla banca convenuta nel conto corrente bancario in esame a titolo di commissione di massimo scoperto.

#### **6. Il superamento dei tassi soglia di usura**

Sostiene parte attrice che sussiste applicazione di interessi usurari, in quanto nella determinazione del tasso rilevante ai fini della determinazione del superamento dei tassi soglia deve essere valutata anche la commissione di massimo scoperto.

Osserva la banca convenuta che la domanda avversaria deve essere rigettata per l'omessa produzione da parte dell'attrice dei decreti ministeriali da cui dovrebbe evincersi il tasso soglia; evidenzia che, alla luce del recente arresto della giurisprudenza di legittimità (Cass. 12965/2016 e 22270/2016) la commissione di massimo scoperto non deve essere inclusa nel calcolo del T.E.G. per il periodo anteriore al 2010.

La censura formulata da parte convenuta in ordine all'inosservanza degli oneri probatori gravanti su parte attrice per la mancata produzione dei decreti ministeriali che stabiliscono trimestralmente il tasso soglia ai sensi della L. n. 108 del 1996 appare fondata.

E' noto che la giurisprudenza di merito è divisa nella valutazione del carattere normativo o amministrativo dei citati decreti ministeriali. Alcune pronunce ne evidenziano la natura normativa, recando previsioni che disciplinano in astratto determinati tipi di rapporti giuridici mediante precetti aventi i caratteri della generalità e dell'astrattezza e riferibili ad un numero indeterminato di persone, e ritengono applicabile il principio *iura novit curia* (cfr. Trib. Rimini Sez. Unica, Sent., 03/03/2016; Trib. Mantova, 01-12-2009). Altre, invece, ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi e affermano la necessità della loro produzione in giudizio, in applicazione del principio generale dell'onere della prova (cfr. Corte d'Appello di Torino Sentenza n. 2463/2017 pubbl. il 20/11/2017; Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 20/05/2017, n. 780; Trib. Udine Sez. II, 07-04-2016; Trib. Ravenna, 29-05-2012).

L'odierno giudicante ritiene di dover aderire a questo secondo orientamento, che risulta confortato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, la quale ha affermato la natura di atti amministrativi dei decreti ministeriali determinativi del tasso di usura, precisando testualmente "*la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio iura novit curia, di cui all'art. 113 c.p.c., che va coordinato con l'art. 1 disp. prel. il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (principio affermato con riferimento a motivo di ricorso afferente alla violazione di decreti emanati ex art. 20 d.P.R. 9 novembre 1976 n. 902, 2 e 3 l. 7 marzo 1996 n. 108 e 15 l. 2 maggio 1976 n. 183)*" (così Cass. Civ., 26 giugno 2001, n. 8742).

Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice impone il rigetto della domanda avente ad oggetto la natura usuraria degli interessi, non potendo la lacuna probatoria essere colmata dalle risultanze della consulenza tecnica espletata anche sul punto (cfr. per tutte Cass., sez. II, 09/05/2016, n. 9318; Cass. Sez. 6 - L, **Ordinanza** n. [3130](#) del 08/02/2011).

#### **7. La rideterminazione del saldo di conto corrente**

Prima di procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente alla luce delle considerazioni espresse nei paragrafi che precedono, si deve ricordare che per giurisprudenza di legittimità costante "*nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista lma lo stesso può dirsi per la nullità di altre pattuizioni inerenti al conto], la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili invece rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi. Tanto questa corte ha avuto modo di affermare con orientamento consolidato (cfr. per*



tutte Sez. 1 n. 21597-13, e v. anche Sez I n. 1842-11, n. 23974-10)" (così testualmente, Cass. Sez. 1, **Sentenza** n. [20693](#) del 13/10/2016).

Peraltro, nel caso in cui sia il correntista ad assumere l'iniziativa giudiziaria chiedendo la condanna della banca alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse da questa (come è accaduto nella fattispecie), "*incombe all'attore fornire la prova sia dell'avvenuto pagamento che della mancanza di causa debendi* (Cass. 8 marzo 2001, n. 3387; Cass. 3 marzo 1998, n. 2334; Cass. 28 luglio 1997, n. 7027; Cass. 18 dicembre 1995, n. 12897; con riguardo all'onere 4 probatorio circa la mancanza della causa debendi, più di recente: Cass. 14 maggio 2012, n. 7501; Cass. 11 ottobre 2010, n. 22872). Ciò implica che il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebitato sia tenuto a documentare l'andamento del rapporto attraverso la produzione degli estratti conto, dal momento che è attraverso questi ultimi che hanno evidenza le singole rimesse che, avendo ad oggetto importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione" (così, da ultimo, Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. [24948](#) del 23/10/2017).

Poiché nel caso di specie parte attrice ha prodotto in giudizio gli estratti conto dal 2.1.1995, la ricostruzione potrà aver riguardo solo al periodo interessato, non potendo assumere rilevanza le movimentazioni avvenute negli anni antecedenti.

In applicazione di tali criteri, la consulente tecnica, dr.ssa Barisone, ha prospettato nella relazione integrativa tre diverse ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 1000/101690:

- nella prima ipotesi il conto corrente n. 1000/101690 è stato ricalcolato applicando il tasso legale agli interessi attivi e passivi, depurando il conto dagli addebiti a titolo di CMS ed applicando il *regime di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi*, ottenendo quale valore al momento dell'estinzione un saldo attivo a favore del correntista per € 49.736,42 (a fronte di un saldo al 8/7/00 a zero);
- nella seconda ipotesi il conto corrente n. 1000/101690 è stato ricalcolato applicando il tasso legale agli interessi attivi e passivi, depurando il conto dagli addebiti a titolo di CMS ed applicando il *regime di capitalizzazione annuale degli interessi attivi e passivi*, ottenendo quale valore al momento dell'estinzione un saldo attivo a favore del correntista per € 49.858,89 (sempre a fronte di un saldo al 8/7/00 a zero);
- nella terza ipotesi il conto corrente n. 1000/101690 è stato ricalcolato applicando il tasso legale agli interessi attivi e passivi, depurando il conto dagli addebiti a titolo di CMS ed *non applicando alcun regime di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi*, ottenendo quale valore al momento dell'estinzione un saldo attivo a favore del correntista per € 51.093,62 (sempre a fronte di un saldo al 8/7/00 a zero).

Nessuna contestazione è stata formulata dalle parti in ordine alla correttezza delle tre ipotesi ricostruttive formulate nella ctu.

Poiché, come si è già avuto modo di chiarire, il conto deve essere depurato vuoi degli interessi ultralegali attivi e passivi, vuoi dagli addebiti per CMS, vuoi da qualsivoglia capitalizzazione degli interessi, deve essere accolta la ricostruzione del saldo del conto corrente proposta come terza ipotesi e riconosciuta come indebitamente trattenuta dalla banca convenuta alla data di estinzione del conto la somma complessiva di € 51.093,62 e in questi termini accolta la domanda di ripetizione dell'indebitato formulata da parte attrice.

### **8. Domanda riconvenzionale della banca**

La banca convenuta ha chiesto in via riconvenzionale la condanna di parte attrice al pagamento della somma di € 174.472,88 o della diversa somma accertata in corso di causa a fronte del contratto di finanziamento agevolato stipulato in data 12.7.1995 per la somma di lire 520.000.000 garantito dal Mediocredito centrale.

Parte attrice non ha contestato la stipula del mutuo di finanziamento, ma ha contestato l'ammontare del debito residuo e ha censurato il comportamento tenuto dalla banca in occasione della richiesta di rinegoziazione ai sensi della legge 226/99, assumendo che tale condotta le ha cagionato un danno.



Per valutare la fondatezza della domanda, si impone prendere le mosse dalla ricostruzione delle vicende del contratto di finanziamento operata dalla ctu e non contestata dalle parti.

La dr.ssa \_\_\_\_\_ ha così sintetizzato «l'evoluzione subita dal mutuo stipulato:

- In data 12/07/1995 stipula del contratto di finanziamento agevolato di lire 520.000.000 pari ad euro 268.557,59 al tasso nominale annuo del 13,10% da corrispondere in dieci anni di cui massimo due di preammortamento, mediante il pagamento di 16 rate semestrali costanti posticipate comprensive di capitale ed interessi, di lire 53.415.960 ciascuna. L'applicazione al finanziamento del tasso agevolato pari al 3% consentiva al beneficiario di corrispondere n. 16 rate semestrali posticipate, comprensive di capitale ed interessi pari a lire 36.797.800 ciascuna, scadenti il 04/01 e il 04/07.

- Con scrittura privata del 30/07/1997 il mutuo è stato ridotto d'importo a lire 449.174.750 pari ad euro 231.979,40 con efficacia dal 15/05/1997 in conseguenza dell'aumento del contributo in conto capitale di cui all'art. 3 bis della legge 35/1995.

- Con Atto aggiuntivo del 28/11/2007 venivano modificate le condizioni di mutuo e l'impresa riconosceva di essere debitrice in linea capitale di euro 158.271,98 per il capitale residuo risultante dalla scadenza della rata del 04/01/2001 ed euro 72.401,99 per rate di capitale ed interessi (al tasso agevolato) scadute e non pagate, euro 40.287,15 per le rate riscadenziate maggiorate degli interessi composti al tasso del 3,5%, nominale annuo posticipato per un totale di euro 270.961,13. Con il medesimo atto vengono rinegoziate le condizioni del mutuo mediante proroga della durata residua a dieci anni di cui 3 di preammortamento decorrenti dal 04/01/2001, tasso di interesse stabilito nel 2,75% semestrale pari al tasso fisso nominale annuo del 5,5%, ammortamento in 14 rate costanti semestrali di capitale ed interessi con prima scadenza rata al 04/07/2004 di euro 20.460,67.

- Successivamente il \_\_\_\_\_ in qualità di ente agevolatore erogava alla Banca un contributo in conto capitale pari ad euro 149.084,93 con conseguente rideterminazione del debito residuo.

- Con lettera del 21/04/2010 \_\_\_\_\_, precisava che a seguito dell'imputazione del contributo in conto capitali di \_\_\_\_\_ l'importo del mutuo, alla data della domanda si era ridotto ad euro

121.876,20, con conferma durata di dieci anni di cui tre di preammortamento decorrenti dal 04.01.2001, conferma del tasso di interesse del 2,75% semestrale corrispondente al tasso fisso nominale annuo del 5,5% con oneri a carico della società del 1,5% nominale annuo. A seguito della riduzione del mutuo l'ammortamento continuerà con le residue 12 rate semestrali comprensive di una quota di interessi e di rimborso del capitale. Tali rate saranno pari ad euro 12.061,93 ciascuna se calcolate al tasso di riferimento ed euro 10.658,25 se calcolate al tasso agevolato dell'1,5% nominale annuo, con scadenza dell'ultima rata il 4/1/2011.

- In data 18/10/2010 la Banca comunicava al cliente l'ammontare del credito residuo ancora dovuto pari ad euro 156.827,12 oltre ad euro 10.620,84 quale saldo debitore della posizione a sofferenza del conto corrente n. 101690. Il cliente si impegnavo a versare euro 10.620,84 entro il 2/11/2010; ad effettuare versamenti mensili di euro 500,00 con inizio nel mese di novembre e sino al mese di agosto 2011. Entro il 30/09/2011 si impegnavo a rimborsare integralmente il credito pari ad euro 156.827,12. Si rileva un probabile errore nell'indicazione dell'importo degli interessi di mora pari ad euro 8.289,73 e non 8.289,99.

- In data 20/07/2011 l'Istituto di credito, a seguito di richiesto di proroga della moratoria concessa alla società, concedeva tale proroga fino al 28/02/2012 alle seguenti condizioni: versamento mensile di euro 500,00 sino al mese di febbraio 2012, entro il 31.03.2012 rimborso integrale del credito portato dal finanziamento concesso ai sensi del decreto legge 691/1994 convertito nella legge 35/1995, mediante pagamenti da effettuare con le consuete modalità».

Le contestazioni di parte attrice non riguardano la sopra riportata evoluzione del contratto di finanziamento, ma si concentrano sull'aver richiesto in data 15.7.00 alla banca la rinegoziazione del mutuo in applicazione della legge 226/1999 e sulla ritardata stipula dell'atto aggiuntivo, avvenuta – nonostante i ripetuti solleciti all'istituto di credito, non contestati da parte convenuta – solo in data 28.11.07. Sostiene parte attrice che la condotta omissiva della banca le ha cagionato un danno che





parte della sas del minore importo di euro 6.000,00, che la banca ha scomputato dal residuo dovuto richiesto in via riconvenzionale.

La ricostruzione delle movimentazioni ha peraltro confermato l'ammontare del debito residuo di parte attrice al 23.10.12 in € 154.602,84 per rate scadute e non pagate e € 19.870,04 per interessi di mora maturati dal 5.7.04 al 23.10.12, come richiesto dalla banca convenuta.

La domanda riconvenzionale è pertanto fondata e deve essere accolta.

#### **9. La domanda di cancellazione delle posizioni pregiudizievoli nelle centrali rischi creditizie e di risarcimento danni**

Parte attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità della banca convenuta per l'erronea e non dovuta segnalazione in Crif e in Banca d'Italia. Ha in particolare evidenziato che la banca convenuta ha effettuato a partire dal 2005 segnalazioni pregiudizievoli e dal luglio 2012 e dal giugno 2010 al settembre 2010 ha effettuato segnalazioni "in sofferenza" basate unicamente sulla mancata restituzione delle somme dovute a titolo di rinegoziazione del finanziamento agevolato. Sostiene parte attrice che al momento della segnalazione la sofferenza e l'impossibilità di pagamento in concreto non sussistevano, atteso che le rate del finanziamento che risultavano impagate dalla domanda di rinegoziazione non erano più né liquide, né esigibili perché sottoposte alla regolamentazione di cui alla legge 266/99 e sul conto andato in sofferenza non avrebbero dovuto essere appostate poste negative, ma positive. Ha evidenziato che la segnalazione in sofferenza è stata eseguita sebbene la società non fosse in difficoltà economica, ma producesse ricavi per € 124.900,00 (come risulta dalla dichiarazione dei redditi del 2010), e in assenza di comunicazione ai sensi dell'art. 4 co. 2 codice deontologia e buona condotta

La banca convenuta ha, invece, sostenuto la correttezza del proprio operato, evidenziando che la segnalazione alla centrale rischi è doveroso ogni qualvolta nei confronti di un certo soggetto sussistono pretese creditorie insoddisfatte, ancorché in contestazione.

Si impone preliminarmente rilevare che parte attrice ha documentato unicamente la segnalazione eseguita dalla banca convenuta alla Centrale Rischi della Banca d'Italia (e, quindi, non a centrali rischi private) e che la banca convenuta non ha contestato il mancato invio del preavviso di segnalazione, che risultava previsto nella versione della Circolare della Banca d'Italia n.139 del 29 aprile 2011 vigente all'epoca della segnalazione in sofferenza del luglio 2012.

Si tratta, a questo punto, di valutare se il mancato invio del preavviso possa o meno giustificare l'emissione dell'ordine di cancellazione della segnalazione richiesto dall'attrice.

Analizzando la copiosa giurisprudenza sul punto dell'Arbitro Bancario Finanziario, si rileva l'esistenza di un orientamento assolutamente consolidato, secondo il quale: *"un obbligo di informativa, ma non di preavviso, si rinviene anche nella Circolare della Banca d'Italia n.139 del 29 aprile 2011, che reca le Istruzioni per gli intermediari creditizi in materia di Centrale dei rischi, ove è previsto che: "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza" (Cap. II, Sez. II, par.1.5). Tuttavia, ha chiarito questo Arbitro che l'invio al cliente dell'informativa di imminente segnalazione non è requisito di validità della segnalazione medesima e quindi essa non è di per sé illegittima quando sia fondata su una situazione di grave e non transitoria difficoltà del debitore che, anche se tempestivamente informato, non avrebbe avuto la possibilità di far fronte al proprio debito. Si è quindi anche chiarito che la mancata informativa costituisce, se ne ricorrono i presupposti, solo uno dei presupposti per affermare l'esistenza di un obbligo risarcitorio a carico dell'intermediario (si vedano, per tutte, Coll. Roma, dec. n. 1452/2013 e 3061/2015)"* (così testualmente, da ultimo, ABF di Roma, decisione n. 6708 del 15 giugno 2017; conf., tra le molte, ABF di Napoli, decisione n. 3203/2013; ABF di Napoli, decisione n. 5962 del 20.11.13; ABF di Roma, decisione n. 260/16; ABF di Roma, decisione n. 7962 del 06 luglio 2017).



L'esame delle norme conferma la bontà delle conclusioni raggiunte dai Collegi arbitrali citati. Infatti, l'obbligo di comunicazione al cliente della segnalazione alla Centrale Rischi trova fondamento, in primo luogo, nel disposto dell'art. 4 del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti", normativa che non risulta applicabile alle segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, atteso che il punto 6 del preambolo dello stesso chiarisce che "*il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici ed in particolare il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia*". In secondo luogo, l'obbligo di preavviso trova fondamento nell'art. 125 co. 6 tub, che, come noto, è applicabile unicamente alle segnalazioni eseguite nei confronti di un consumatore e non, come nel caso di specie, di una società commerciale (la norma prevede testualmente "*i finanziatori informano il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito*"). Infine, al cap. cap. Il sez. II, par. 1.5 dell'aggiornamento n. 14 dell'aprile 2011 della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (applicabile *ratione temporis* alla segnalazione oggi in esame), è previsto l'obbligo di informativa, ma non di preavviso, a carico dell'intermediario finanziario.

Il rapido esame della normativa vigente all'epoca dei fatti consente di affermare che l'omissione del preavviso di segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia non inficia la validità della segnalazione nel caso in cui il cliente sia, come nel caso di specie, un imprenditore e non può, pertanto, avere come conseguenza quella della cancellazione della segnalazione, ma al più legittimare una richiesta risarcitoria (tra le molte, ABF di Roma, decisione n. 260/16; ABF di Roma, decisione n. 7962 del 06 luglio 2017).

Si impone, quindi, valutare la legittimità della segnalazione a sofferenza eseguita dalla banca convenuta nel luglio 2012 per verificare la sussistenza di un danno risarcibile in capo all'attrice.

E' noto che la Suprema Corte ha da tempo chiarito che "*la segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza*" (Cass. civ. Sez. I, 01-04-2009, n. 795; conf. Cass. civ. Sez. I, 09-07-2014, n. 15609 ).

Ritiene questo Giudice che, nel caso in esame, i presupposti per la segnalazione eseguita fossero certamente sussistenti. Basterà osservare che parte attrice all'epoca dei fatti aveva già rinegoziato il mutuo con atto del 28.11.07, aveva ottenuto il contributo in conto capitale da \_\_\_\_\_ e il debito residuo era stato rideterminato in € 121.876,20, si era impegnata con atto datato 18.10.10 a versare la somma di € 10.620.84 entro il 2.11.10 e ad effettuare versamenti mensili di € 500,00 a partire dal mese di novembre e fino al mese di agosto 2011, si era impegnata con atto del 30.9.11 a rimborsare integralmente il credito pari a € 156.827,12, aveva ottenuto in data 20.7.11 la proroga fino al 28.2.12 per eseguire i pagamenti concordati e non aveva ottemperato alle moratorie concessegli.

Si verte, quindi, in una situazione di esposizione debitoria rilevante, protratta per diversi anni, in relazione alle non risultano dedotte circostanze idonee e far ritenere parte attrice in grado di pagare (non potendo aver pregio il riferimento all'ammontare dei ricavi dichiarati nell'anno 2010 per € 124.900,00, non essendo noto l'ammontare dei costi e delle altre passività, né la situazione patrimoniale della società). Tali circostanze giustificano la segnalazione in sofferenza eseguita dalla banca (cfr., tra le molte, Corte d'Appello di Torino, sentenza del 19.9.2017 n. 2023; Cass. civ. Sez. III, 16-12-2014, n. 26361).



Se il riconoscimento della legittimità della segnalazione consente di escludere in radice l'esistenza di un danno risarcibile, si impone anche osservare che *“anche in caso di accertamento di illegittima segnalazione in sofferenza, grava sul cliente l'onere di provare il danno “ed in particolare la «perdita», deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato”* (Cass. Sez. 1, **Sentenza n. 1931 del 27.1.2017**, in cui si precisa che non è sufficiente ad integrare la prova la generica affermazione che *“la segnalazione a sofferenza costituisce, di regola, ostacolo alla concessione di finanziamenti”*, né la denuncia di *“un irrimediabile danno morale nonché una lesione della reputazione personale e commerciale”*).

I Supremi Giudici hanno anche affermato che non è predicabile l'esistenza nel nostro ordinamento di danni in *re ipsa*: né patrimoniali, né non patrimoniali e dunque non basta *“per pretendere il risarcimento del danno causato da una segnalazione alla Centrale Rischii, la dimostrazione della oggettiva illegittimità di essa: tale prova infatti attiene alla violazione del diritto, non alle conseguenze che ne sono derivate. Sarà, invece, pur sempre necessaria la dimostrazione dei pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali provocati da quella segnalazione”* (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27557 del 2017). Né si potrà supplire a tale deficit probatorio con il richiamo alla liquidazione equitativa, *“sia perché questa può aver luogo soltanto se il danno è provato nell'an, sia perché la possibilità della liquidazione equitativa non esime il danneggiato dall'offrire al giudice gli elementi di fatto necessari alla liquidazione nell'ipotesi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare ai sensi dell'articolo 1226 c.c. (ex multis da ult. Cass.8 gennaio 2016, n. 127).”* (così testualmente Cass. 1931/2017 cit.).

La domanda attorea di cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischii e di condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni deve, pertanto, essere rigettata.

#### **10. La domanda di condanna per la mancata partecipazione alla mediazione**

Parte attrice a chiesto la condanna della Banca al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dal d.lgs. 28/2010 per la mancata partecipazione alla procedura di conciliazione.

Come correttamente rilevato da parte convenuta, la norma è stata dichiarata incostituzionale con Sentenza n. 272 del 06-12-2012, sicché nessuna sanzione può essere inflitta alla Banca per non avere aderito alla procedura di conciliazione promossa da parte attrice.

#### **11. Le spese legali**

In punto spese di lite, la reciproca parziale soccombenza e la complessità dei temi oggetto di giudizio, specialmente in ragione del peculiare margine di controvertibilità conseguente ai frequenti mutamenti normativi e giurisprudenziali *medio tempore* occorsi costituiscono ragioni rilevanti, anche ai sensi dell'art. 92 c.p.c. per la loro integrale compensazione, così come per il definitivo accollo in via solidale di spese ed onorari di CTU.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in accoglimento parziale delle domande formulate da parte attrice:
  - **dichiara** che il c/c n. 1000/101690, acceso dalla presso \_\_\_\_\_ (ora **S.P.A.**) aveva alla data di chiusura del 8.7.2010 saldo creditore di € 51.093,62 e per l'effetto **condanna** \_\_\_\_\_ S.p.A. a corrispondere a parte attrice la somma capitale di € 51.093,62, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
  - **rigetta** ogni altra domanda proposta dall'attrice;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta, **dichiara** tenuta e **condanna** parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di € € 154.602,84 per



rate scadute e non pagate del mutuo agevolato stipulato in data 12.7.1995 e la somma di € 19.870,04 per interessi di mora maturati dal 5.7.04 al 23.10.12, oltre agli interessi convenzionali dalla domanda al saldo effettivo;

- **compensa** fra le parti spese e competenze di lite;
- **pone** definitivamente a carico solidale delle parti spese e onorari di CTU, già liquidati con separati decreti

Alessandria, 4 febbraio 2018

Il Giudice  
dott. Enrica Bertolotto

